

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. un., 29 maggio 2008, n. 14199

Pres. Carbone – Est. Morelli – P.M. (conf.) – Repubblica Federale di Germania c. Regione della Vojotia

La norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero tali da configurare crimini internazionali, lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. (Nel caso di specie la Corte ha affrontato la problematica del riconoscimento di una sentenza della Corte di cassazione greca, relativa al risarcimento dei danni sofferti per crimini di guerra a seguito dell'azione delle forze armate tedesche durante il secondo conflitto mondiale sul territorio greco)

Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. La Repubblica Federale di Germania impugna per cassazione la sentenza in data 20 marzo 2007, con la quale la Corte di Firenze ha respinto l'opposizione da essa proposta avverso il decreto concessorio di exequatur alla sentenza della Corte di cassazione greca recante sua condanna al pagamento, in favore dell'Amministrazione regionale della Vojotia, delle spese processuali (per euro 2.934,70) relative ad un giudizio per indennizzo agli eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto, in Grecia, dall'esercito tedesco.

Resiste la Regione greca intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

2. Con i tre motivi, in cui si articola l'odierno ricorso, la R.F.G., rispettivamente, denuncia l'erronea applicazione alla fattispecie del Reg. CE 44/01 e sostiene la non riconoscibilità in Italia della suddetta sentenza greca sotto il duplice profilo, ostativo, del difetto di sua esecutività e della sua contrarietà all'ordine pubblico interno ex art. 64 l. 218/1995.

3. Precede, all'esame delle riferite censure della R.F.G., quello della eccezione pregiudiziale, formulata dalla Regione resistente, di inammissibilità del ricorso, per asserita invalidità della procura alla lite, in quanto "firmata dall'ambasciatore M. Steiner mentre il ricorso è dichiaratamente presentato in nome e per conto dell'ambasciatore M.H. Gerdy".

L'eccezione è comunque infondata, per essere pacifico in fatto che la procura in questione è stata sottoscritta da soggetto (l'ambasciatore Steiner) che, alla data di conferimento del mandato, era titolare del potere rappresentativo dello Stato ricorrente e poteva quindi, validamente conferirla; mentre l'errore materiale, costituito dalla indicazione, in epigrafe del ricorso, del nome del precedente ambasciatore, evidentemente non assume rilievo invalidante dell'atto stesso.

4. Nel merito, l'improprio riferimento al Regolamento CE 44/01 - inapplicabile alla fattispecie *ratione materiae* (cfr. Corte di Giustizia CE 295/05) oltrechè *ratione temporis*, come da prima censura della ricorrente, cui aderisce la stessa resistente - comporta la correzione (sul punto) della motivazione ma, ex art. 384, ult. parte, c.p.c., non anche la cassazione della sentenza impugnata.

Atteso che l' esecutività in Italia della pronunzia della Cassazione greca vi risulta dichiarata in corretta applicazione, comunque, delle norme di d.i.p. di cui agli artt. 64 ss. della l. n. 218/1995.

5. E, ben vero, la contestazione che, con i residui due motivi del ricorso, la R.F.G. muove in ordine alla (denegata) sussistenza, nella specie, dei requisiti della esecutività e della non contrarietà all'ordine pubblico interno della sentenza straniera delibanda (ex lettere d) e g) del citato art. 64), è in ogni sua parte, priva di fondamento.

5.1. Quanto al primo profilo, è pacifico, infatti, e risulta documentalmente provato, che la sentenza in questione sia passata in cosa giudicata e rechi in calce espressa formula esecutiva.

Dal che, appunto, l'assolvimento del requisito di riconoscibilità in Italia di cui alla lettera d) dell'art. 64 l. 218/95.

Né rileva in contrario il fatto che, nel momento, e in relazione ai beni, in cui venga richiesta l'esecuzione di sentenza resa nei confronti di Stato straniero possa - come la ricorrente deduce, e la resistente non contesta, essere avvenuto nella specie - restare impedita per diniego dell'autorizzazione all'uopo prevista dall'art. 923 del codice di procedura greca.

Detta norma - secondo il cui testuale dettato una esecuzione forzata nei confronti di Stato estero non può avere luogo senza previa autorizzazione del Ministero della Giustizia

(“Αναγκαστική εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου δεν μπορεί να γίνεται χωρίς προηγούμενη άδεια του Ψπουργού της Δικαιοσύνης”)

- attiene, infatti, alla fase contingente della esecuzione forzata, ma non condiziona né elimina - ed anzi presuppone - la previa acquisizione di efficacia esecutiva della sentenza contro Stato straniero, la cui concreta esecuzione ben può essere quindi attuata in un successivo diverso contesto temporale e/o spaziale.

5.2. Quanto poi alla pretesa incompatibilità del riconoscimento della sentenza della Cassazione greca, di che si discute, con principi di ordine pubblico interno, questa è parimenti, a sua volta, insussistente.

E' pur vero, infatti, che la statuizione di condanna alle spese di giudizio, che l'Amministrazione greca chiede di riconoscere in Italia non è scindibile dal contesto della decisione sul merito della (accolta) domanda di indennizzo proposta da eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto in Grecia dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale.

Ma la non estensibilità della immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri agli atti iure imperi di questi configurabili come crimini contro l'umanità - presupposta da quella sentenza - lungi dal porsi in contrasto, è perfettamente invece in sintonia con il principio già enunciato da questa Corte a Sezioni unite, con la sentenza n . 5044 del 2004, e che qui si ribadisce, in coerenza al riconoscimento del primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana (cfr. anche le numerose ordinanze rese su regolamenti preventivi di giurisdizione proposti dalla Repubblica di Germania, del pari decisi in data odierna).

6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.

7. La novità di parte delle questioni dibattute e della stessa fattispecie sottostante giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio. (*Omissis*)